

**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO N. 38 IN DATA 24 settembre 2018.

Oggetto: Attribuzione delle funzioni di cui all'art. 29, comma 8 e dell'art. 42, comma 1 dello Statuto dell'Unione e all'art. 107, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, come disposto dall'art. 109 comma 2 del medesimo D. Lgs. 267 del 18.08.2000 di Responsabile del Servizio di Polizia Municipale associato.

IL PRESIDENTE

VISTO l'art. 50 comma 10 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il quale prevede: "Il Sindaco ed il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 della presente legge, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali";

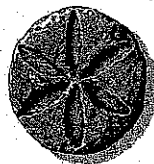
VISTO l'art. 109 del Testo Unico suddetto ed in particolare il comma 2 il quale stabilisce: "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4 lettera d), possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale anche in deroga a ogni diversa disposizione";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 29, comma 8 e dell'art. 42 del vigente statuto dell'Unione, il Presidente nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, che svolgono le funzioni ad essi attribuite dalla legge o dal regolamento;

VISTO l'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle Regioni e delle autonomie locali per la revisione del sistema di classificazione del personale, sottoscritto in data 31.03.1999, il quale prevede: "

1. Gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
 - a) Lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) Lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
 - c) Lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9";

VISTO l'art. 11, comma 1, del suddetto CCNL del 31.03.1999, il quale prevede: "I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 51, comma 3 bis, della legge 142/1990 introdotto dalla legge 191/1998 e nell'ambito delle relative risorse finanziarie,



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



applicano la disciplina degli articoli 8 e seguenti esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato”;

DATO ATTO che:

- con le delibere consiliari dei sottoelencati comuni, rese immediatamente eseguibili, con le quali è stato approvato il conferimento a questa Unione delle funzioni relative di **Polizia Municipale e polizia amministrativa locale** (art.7 comma 3 L.r. 21 dicembre 2012 n. 21, succ. modif, L.r. 04 dicembre 2003 n. 24, succ. modif, art. 14, comma 27 D.L. 31 maggio 2010 n. 78):

Comune	n. delibera	Seduta consiliare
Carpineti	23	19.06.2017
Casina	30	15.06.2017
Castelnovo ne' Monti	41	15.06.2017
Toano	28	29.05.2017
Ventasso	22	15.06.2017
Vetto	22	21.06.2017
Villa Minozzo	32	10.06.2017

- Con deliberazione del consiglio dell'Unione Montana n. 21 del 10/7/2017, resa immediatamente eseguibile l'Unione Montana ha recepito il conferimento delle predette funzioni da parte dei comuni aderenti all'Unione approvando la relativa convenzione;
- la suddetta convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, avvenuta il giorno 31/08/2017 e avrà la durata di anni 5 (cinque).

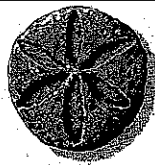
VISTI in particolare:

l'articolo 3 “DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE” della predetta convenzione i quale prevede che:

“1. L'Unione si avvale di personale proprio e/o trasferito o comandato dai Comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti conferiti ai sensi dell'art.1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'art.32, c.5 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato e a tempo determinato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente e mantenendo inalterata la scadenza contrattuale prevista all'atto dell'assunzione dal Comune di origine. In caso di trasferimento, il personale, viene assegnato definitivamente al Servizio Associato, transitando nella dotazione organica dell'Unione.

3. L'Unione subentra ai Comuni conferenti dalla data di cui al precedente art. 2, comma 1, nei rapporti derivanti dai contratti di lavoro autonomo, individuali, di natura occasionale o coordinata e continuativa, che questi hanno stipulato con persone per l'esercizio di competenze, funzioni e attività inerenti alle materie conferite ai sensi dell'art. 1.



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



4. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari per corrispondere a quanto previsto ai punti precedenti dalla presente convenzione, e per rendere disponibile all'Unione, anche attraverso il comando, il personale necessario dalla data prevista ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della presente convenzione.

5. Con apposito regolamento, approvato dal Consiglio dell'Unione, verranno definiti l'organizzazione e il funzionamento del Servizio Associato in conformità alle disposizioni di cui alla L. 07 marzo 1986 n. 65, dalla L.R. 04 dicembre 2003 n. 24 e nel quadro dei principi del "Codice europeo di etica per le organizzazioni di polizia" adottato come raccomandazione (REC 2001 10) dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 19/09/2001.

6. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio Associato vengono annualmente determinate nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.

7. La dotazione organica deve essere adeguata ai parametri individuati dalla Giunta regionale, nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'ordinamento.

8. Lo stato giuridico ed economico, gli avanzamenti di carriera, la liquidazione dei compensi incentivanti la produttività vengono stabiliti per tutti gli appartenenti al Servizio indipendentemente dal Comune di provenienza sulla base della normativa relativa al personale dipendente degli EELL.;

- l'art. 10 "COORDINAMENTO E CONTROLLI SULLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO ASSOCIATO" della predetta convenzione i quale prevede al comma 5 che Il Responsabile del Servizio è una persona con comprovata esperienza di comando all'interno della Polizia Municipale, individuato nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e del CCNL.;

RICHIAMATO il proprio decreto n. 39 del 16.10.2017, con il quale si nominava Dott. Enrico Caminati, dipendente dell'Unione Tresinaro Secchia quale "Commissario superiore di Polizia municipale", - cat. D3, pos. ec. D5, comandato presso questa Unione, quale Responsabile del Servizio di Polizia municipale associato e si attribuivano allo stesso le funzioni di cui all'art. 29, comma 8 e dell'art. 42, comma 1 dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e all'art. 107, comma 2, del D.Lgs 267/2000, come disposto dall'art.109 comma 2 del medesimo "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, dal 16.10.2017 e fino al 30.12.2018;

VISTA la comunicazione presentata dal Dott. Enrico Caminati in data 20.06.2018 di dimissioni dal servizio a decorrere dal 21.09.2018 per pensionamento;

CONSIDERATO che si rende necessario procedere alla nomina di un nuovo Responsabile del Servizio di Polizia municipale associato;

VISTO il curriculum del Sig. Gianfranco Musiari, dipendente del Comune di Carpineti, quale "Ispettore di Polizia Municipale" - cat. D1, dal quale risulta che lo stesso:



**UNIONE MONTANA
DEI COMUNI
DELL'APPENNINO REGGIANO**



- ha prestato servizio in profili dell'area di vigilanza dal 1° agosto 1997, svolgendo incarichi di responsabilità di procedimento per i servizi di polizia municipale e per il servizio attività produttive;
- che ha svolto incarico di responsabilità del Servizio di Polizia municipale del Comune di Fornovo (PR);
- che dal 27.06.2018 è stato nominato dal Responsabile del Servizio associato di Polizia locale di questa Unione quale Vice Comandante;

RITENUTO, tenuto conto della pregressa esperienza risultante dal curriculum e dalle attitudini più volte manifestate nelle attività di coordinamento e controllo, di nominare il Sig. Gianfranco Musiari, dipendente del Comune di Carpineti, comandato presso questa Unione, quale Responsabile del Servizio di Polizia municipale associato

n o m i n a

il Sig. Gianfranco Musiari, del Comune di Carpineti quale "Ispettore di Polizia municipale", - cat. D1, comandato presso questa Unione, come da atti sopra citati, quale Responsabile del Servizio di Polizia municipale associato;

A t t r i b u i s c e

Allo stesso le funzioni di cui all'art. 29, comma 8 e dell'art. 42, comma 1 dello Statuto dell'Unione Montana dei Comuni dell'Appennino Reggiano e all'art. 107, comma 2, del D.Lgs 267/2000, come disposto dall'art. 109 comma 2 del medesimo "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, dal 16.10.2017 e fino al 30.12.2018;

A t t r i b u i s c e

al Sig. Gianfranco Musiari l'incarico di posizione organizzativa di Responsabile del Servizio di Polizia municipale associato dal 21.09.2018 e fino al 30.12.2018;

Dà atto che l'importo dell'indennità di posizione e l'indennità di risultato, spettanti per lo svolgimento delle funzioni di che trattasi, sono quelli determinati con deliberazione della Giunta dell'Unione n. 83 del 6.09.2018 ed in particolare di Euro 12.500,00 per tredici mensilità e in un massimo del 25% della retribuzione di posizione, per la retribuzione di risultato

D i s p o n e

che in caso di assenza o impedimento del Responsabile, alla relativa sostituzione provvederà il Segretario o il Vice Segretario dell'Unione;

Dà atto che l'incarico potrà essere suscettibile di modifica, revoca o integrazione in relazione a modifiche dell'assetto organizzativo e/o a valutazione negativa da parte del Nucleo di Valutazione.



IL PRESIDENTE
Enrico Bini